

## **TI\_GERICHTE 32.2018.157 vom 7. August 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2018.157](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2018.157)

FR: TI\_GERICHTE 32.2018.157 du 7 août 2018

IT: TI\_GERICHTE 32.2018.157 del 7 agosto 2018

### **Volltext**

Raccomandata

Incarto n.32.2018.157

PC/DC/gm

Lugano

17 ottobre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 settembre 2018 interposto da

RI 1

contro

la decisione del 7 agosto 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il verbale del pubblico dibattimento del 16 ottobre 2019 del seguente tenore:

ricordato che le controversie nell'ambito delle prestazioni delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (cfr. art. 23 Lptca e art. 50 cpv. 1 e cpv. 3 LPGa);

sottolineato che trattandosi di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all'amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all'art. 44 LPGa, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità (cfr. STF 8C\_270/2019 del 5 ottobre 2019 consid. 4.1.2.; STF 8C\_367/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3.; DTF 137 V 210 consid. 1.3.4. pag. 227).

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 140 V 108; SVR 2011 IV Nr. 35; STF 9C\_658/2009 del 22 giugno 2010; STF 9C\_905+920/2009 del 28 giugno 2010; STF 9C\_671/2009 del 16 novembre 2009; DTF 135 V 65; DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03 del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile

2003; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

ricordato che, secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, l'entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C\_925/2011 del 28 marzo 2012; STF 8C\_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C\_163/2012 del 12 aprile 2012).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 200 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca);

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.